



Bruxelles, 7.7.2016  
DDG1.B5/MJ/db D(2016)3210777

## **ORIENTAMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA**

La presente nota è intesa a fornire orientamenti sull'applicazione della procedura di gara per la selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione nell'ambito di programmi semplici. Si rivolge a organizzazioni non pubbliche che operano in qualità di richiedenti/beneficiari e mira altresì a fornire chiarimenti ai servizi competenti degli Stati membri su cosa ci si aspetta da una procedura di gara.

### **CONTESTO**

L'atto di base<sup>1</sup> conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire le condizioni che disciplinano la procedura di gara per la selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione.

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato<sup>2</sup> dispone che le organizzazioni proponenti, nella scelta degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici, garantiscano una procedura di gara volta a conseguire il miglior rapporto qualità-prezzo ed esente da qualsiasi conflitto di interessi.

A norma del regolamento di esecuzione<sup>3</sup>, gli Stati membri hanno l'obbligo di verificare che gli organismi di esecuzione siano stati selezionati secondo la procedura competitiva di cui all'articolo 2 del regolamento delegato prima di concludere contratti con le organizzazioni proponenti selezionate.

La presente guida non riguarda i casi in cui un'organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2014/24/UE (o direttiva 2004/18/CE); l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato dispone che tale organizzazione proponente deve selezionare organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici conformemente alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva.

Inoltre, si applicano le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (CS)<sup>4</sup>. A norma dell'articolo 10 della CS, devono essere rispettate le due condizioni seguenti:

---

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=IT>, articolo 13, paragrafo 1.

<sup>2</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1829&from=IT>

<sup>3</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1831&from=IT>, articolo 10, paragrafo 3, e articolo 18.

<sup>4</sup> H2020 AGA – Convenzione di sovvenzione tipo commentata: V2.1 – 30 ottobre 2015 Convenzione di sovvenzione generale tipo, [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/amga/h2020-amga\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf)

miglior rapporto qualità-prezzo (o, se del caso, il prezzo più basso) e assenza di conflitto d'interessi. Parimenti, tali condizioni devono essere rispettate anche quando i beneficiari acquistano beni, opere e servizi (cfr. l'articolo 9 della CS).

## 1. MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

In base alla spiegazione fornita nella convenzione di sovvenzione tipo commentata H2020<sup>5</sup>, i beneficiari devono basare i loro subcontratti sul “miglior rapporto qualità-prezzo”, tenendo conto quindi della qualità del servizio proposto. Ai fini del rapporto qualità-prezzo, il prezzo è un aspetto essenziale (insieme ai criteri di qualità, ad esempio la qualità tecnica ecc.), ma non è necessario scegliere automaticamente l'offerta con il prezzo più basso. Per avere una buona analisi del rapporto qualità-prezzo, i criteri che definiscono la “qualità” devono essere chiari e coerenti con le finalità delle prestazioni relative all'azione oggetto di subappalto.

Il principio del miglior rapporto qualità-prezzo non impone procedure di selezione concorrenziali in tutti i casi. Tuttavia, se un beneficiario non ha chiesto varie offerte, deve dimostrare come è stato garantito il miglior rapporto qualità-prezzo<sup>6</sup>.

## 2. CONFLITTO D'INTERESSI

I beneficiari devono adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui l'attuazione imparziale e obiettiva del programma sia compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi (“conflitto d'interessi”).

L'articolo 20 della CS riguarda il conflitto d'interessi. La convenzione di sovvenzione commentata H2020<sup>7</sup> fornisce spiegazioni ed esempi di conflitti d'interessi, come indicato di seguito.

I beneficiari (e i terzi collegati) devono garantire che l'azione sia attuata in modo imparziale e obiettivo, come descritto nella CS, e devono adoperarsi al meglio per evitare qualsiasi conflitto d'interessi.

Esiste un “conflitto d'interessi” se **una comunanza di interessi**:

- influenza la procedura di selezione/aggiudicazione del contratto/subcontratto;
- influenza il prezzo del contratto/subcontratto e questo non corrisponde al prezzo di mercato, o
- incide sull'attuazione dell'azione, misurata in base alle norme di qualità pertinenti.

<sup>5</sup> H2020 AGA – Convenzione di sovvenzione tipo commentata: V2.1 – 30 ottobre 2015 Convenzione di sovvenzione generale tipo, [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/amga/h2020-amga\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf), pag. 131.

<sup>6</sup> NOTA ALL'ATTENZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI – PROMOZIONE, Ares(2016)438327 – 27.1.2016.

<sup>7</sup> H2020 AGA – Convenzione di sovvenzione tipo commentata: V2.1 – 30 ottobre 2015 Convenzione di sovvenzione generale tipo, [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/amga/h2020-amga\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf), pagg. 239-240.

Tali interessi possono essere:

- **Interessi economici** [*ad esempio contratti o subcontratti ingiustificati o preferenziali con imprese collegate (non basati sul miglior rapporto qualità-prezzo, sulla validità tecnica, ecc.)*].

**Esempi:**

*Un beneficiario subappalta un lavoro ad un altro soggetto giuridico al di sopra dei prezzi di mercato perché è un azionista o ha interessi economici in quest'altro soggetto giuridico.*

*Un'università subappalta lavori a una società di consulenza di proprietà di un professore che svolge una parte dei lavori nell'ambito del progetto al quale l'università partecipa.*

*Un'università offre un subcontratto preferenziale a una propria impresa spin-off: il contratto non è basato sul principio del miglior rapporto qualità-prezzo (ovvero il prezzo è maggiore del prezzo generale di mercato per lo stesso tipo di servizio).*

- **Affinità politiche o nazionali** (*ad esempio i beneficiari o i terzi sono scelti o le decisioni relative alla ricerca sono adottate sulla base di considerazioni politiche, collegamenti o affinità nazionali*).

**Esempio:** *la scelta di un sito di dimostrazione dell'azione si basa su affinità nazionali, non sul valore del sito. H2020 AGA – Convenzione di sovvenzione tipo commentata: V2.1 – 30 ottobre 2015 Convenzione di sovvenzione generale tipo.*

- **Legami familiari o affettivi** (*ad esempio contratti o subcontratti stipulati con familiari a loro vantaggio*).

**Esempio:** *un marito lavora per un beneficiario che subappalta il lavoro a una PMI di proprietà della moglie.*

- **Altra comunanza di interessi.**

**Esempi:**

*Un beneficiario o un terzo partecipa all'azione non a motivo della sua capacità tecnica e di meriti obiettivi, ma perché ha una stretta relazione con qualcun altro che lavora per l'azione e ciò incide sull'esecuzione dell'azione.*

*Le decisioni prese nel contesto dell'azione non sono adottate secondo criteri obiettivi e imparziali, ma a motivo di questa comunanza di interessi.*

*Organismi con stretti legami creano un rapporto professionale con l'intenzione di partecipare all'azione al fine di soddisfare altri interessi e, di conseguenza, la qualità dell'esecuzione è (o potrebbe essere) compromessa.*

Se esiste un **(rischio di) conflitto d'interessi**, il beneficiario deve **informare** la Commissione/l'Agenzia (attraverso il sistema di scambio elettronico, *cfr. l'articolo 52*), in modo che si possano adottare provvedimenti per risolvere o evitare tale situazione.

Ciò può comportare l'adozione da parte della Commissione/dell'Agenzia di determinati provvedimenti.

Pur non essendo esaustivi, questi esempi forniscono agli Stati membri una valida base per l'elaborazione delle proprie linee guida.

## **LINEE GUIDA RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI GARA**

L'atto delegato offre ai potenziali beneficiari un certo margine sull'organizzazione di una procedura di gara ai fini della scelta degli organismi di esecuzione, purché siano rispettate le due condizioni fissate nell'atto stesso.

Tuttavia, il regolamento di base impone una procedura di gara in tutti i casi, a prescindere dal fatto che l'organizzazione proponente sia pubblica o meno. Le organizzazioni pubbliche sono soggette alle norme nazionali che recepiscono la direttiva sugli appalti pubblici (che, per definizione, garantisce il rispetto del principio della "procedura di gara"); tali norme, tuttavia, non si applicano alle organizzazioni non pubbliche.

Considerato che l'esecuzione di programmi di promozione non è riservata a una parte limitata del programma, gli importi dei contributi UE utilizzati dai subcontraenti sono di norma considerevoli.

Alla luce di quanto sopra e al fine di garantire la trasparenza, la parità di trattamento fra gli operatori economici e forme adeguate di gestione e controllo, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano una "procedura di gara" che definisca i criteri che le organizzazioni non pubbliche devono rispettare.

Nello stabilire i criteri relativi a una "procedura di gara" occorre tenere conto del fatto che il peso e la complessità della procedura dovrebbero essere proporzionati alla sua importanza economica, garantendo nel contempo il rispetto dei principi fondamentali del trattato UE: non discriminazione, parità di trattamento nonché piena trasparenza dei criteri di selezione e di aggiudicazione da applicare. È necessario almeno quanto segue:

- il bando di gara deve essere pubblicato e adeguatamente pubblicizzato;
- deve essere previsto un periodo di tempo sufficiente per la ricezione delle offerte;
- la valutazione delle offerte deve essere obiettiva e non discriminatoria;
- la valutazione deve riguardare ogni eventuale conflitto di interessi.

Va fatto riferimento alle disposizioni del titolo V del regolamento finanziario<sup>8</sup>.

Per i **contratti** di valore esiguo, si può ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara con consultazione di almeno tre candidati, o a qualsiasi altro metodo alternativo che garantisca l'effettivo raggiungimento del miglior rapporto qualità-prezzo.

Qualora un beneficiario abbia un **contratto quadro** esistente con un organismo di esecuzione, tale contratto può essere utilizzato se le condizioni (miglior rapporto

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). La presentazione sinottica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione e delle relative modalità di applicazione è disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfm).

qualità-prezzo e assenza di conflitto d'interessi) sono state soddisfatte al momento dell'aggiudicazione<sup>9</sup>.

Le norme nazionali in materia di procedure di gara possono essere soggette a verifica nell'ambito della procedura di verifica di conformità.

---

<sup>9</sup> **Domande e risposte** all'indirizzo [http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy-post-2015/qa\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy-post-2015/qa_en.pdf) (Ares(2016)1196729 - 9.3.2016).